ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/99/CEE CONCERNENTE MISURE SUPPLEMENTARI IN MERITO AL CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 7

Sistema di mutua assistenza amministrativa e organo di collegamento

Nell'ambito del sistema di mutua assistenza amministrativa tra gli Stati membri, le autorita' competenti in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari sono tenute a fornire le informazioni richieste sulle procedure di controllo in relazione alle disposizioni giuridiche e alle norme di qualita' applicabili ai prodotti alimentari nonche' sulle procedure applicabili in caso di trasgressione delle disposizioni vigenti nel settore dei prodotti alimentari. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della sanita' e' l'organo di collegamento con gli omologhi organi designati dagli altri Stati membri; esso:

a) provvede allo scambio di informazioni di cui ai commi 3 e 4, previa richiesta alle amministrazioni competenti;

b) cura e coordina la comunicazione e, in particolare, la trasmissione e il ricevimento delle domande di assistenza amministrativa con gli omologhi organi di collegamento degli altri Stati membri;

c) definisce le modalita' di mutua assistenza amministrativa con gli omologhi organi di collegamento degli altri Stati membri. Al ricevimento di una richiesta motivata, il Ministero della sanita' fornisce tutte le informazioni, escluse quelle che non possono essere divulgate in base alla normativa vigente, necessarie per garantire la conformita' alle disposizioni e alle norme di qualita' di cui al comma 1. Le informazioni e i documenti forniti in conformita' al comma 3 sono trasmessi dal Ministero della sanita' oppure, ove opportuno, direttamente dall'autorita' competente, che ne da' comunicazione al Ministero della sanita'. Qualora dallo scambio di informazioni emerga l'eventualita' di una violazione della normativa comunitaria o nazionale l'autorita' competente trasmette a quella dello Stato membro con cui e' in atto lo scambio di informazioni nonche' al Ministero della sanita' ogni notizia utile relativa:

a) a qualsiasi iniziativa eventualmente presa per accertare la presunta inadempienza;

b) ai provvedimenti adottati, compresi quelli diretti ad evitare il ripetersi delle presunte inadempienze.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari
Estremi	Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-156-1997/art-7-sistema-di-mutua-assistenza-amministrativa-e-organo-di-collegamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it